

COMUNE DI TRENTO

N. prot.

N. racc.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TRENTO, ALDENO, CIMONE, GARNIGA TERME E VALLELAGHI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE NEL CORPO POLIZIA LOCALE DI TRENTO – MONTE BONDONE.

Nella sede comunale di Trento, Via Belenzani, 19 tra i **COMUNI** di:

1. **TRENTO**, codice fiscale n. 00355870221, in persona del Sindaco Franco Ianeselli, nato a Trento il 5 agosto 1978, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, in Trento, via Belenzani n. 19, che risulta in possesso di firma digitale come da certificato qualificato in corso di validità, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare _____;-----
2. **ALDENO**, codice fiscale n. 80013230224, in persona della Sindaca Alida Cramerotti, nata a Trento il 01 giugno 1970, domiciliata per la sua carica presso la residenza comunale in Aldeno, Piazza Cesare Battisti, 5, che risulta in possesso di firma digitale come da certificato qualificato in corso di validità, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare _____;-----
3. **CIMONE**, codice fiscale n. 80007570221 in persona del Sindaco Damiano Bisesti, nato a Rovereto (TN) il 12 marzo 1959, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Cimone, frazione Covelo, 90, che risulta in possesso di firma digitale come da certificato qualificato in corso di validità, il quale interviene nel presente atto in forza della

deliberazione consiliare_____;

4. **GARNIGA TERME**, codice fiscale n. 80004690220, in persona del Sindaco Valerio Linardi, nato a Trento il 18 gennaio 1985, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Garniga Terme, via dei Bagni di Fieno, 18, che risulta in possesso di firma digitale come da certificato qualificato in corso di validità, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare_____;

5. **VALLELAGHI**, codice fiscale n. 02401940222, in persona del Sindaco Lorenzo Miori, nato a Trento il 23 giugno 1989, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Vallelaghi (TN), Via Roma, 41 (Vezzano), che risulta in possesso di firma digitale come da certificato qualificato in corso di validità, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare_____;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Trento n..... di data, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema del presente atto;-----

vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Aldeno, n..... di data, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema del presente atto;-----

vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Cimone, n..... di data, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema del presente atto;-----

vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Garniga Terme, n..... di data, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema del presente atto;-----

vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Vallelaghi, n..... di data, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema del presente atto;-----

PREMESSO

1. che la legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Legge provinciale sulla polizia locale) nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 recante “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale” e della legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 recante “Norme sull’ordinamento della polizia municipale”, disciplina l’organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento. Visti, con riferimento a tale legge, in particolare l’art. 11 che, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, consente l’esercizio delle funzioni di polizia locale anche in forma associata, mediante l’istituzione di servizi intercomunali secondo le forme collaborative previste dall’ordinamento dei Comuni, e l’art. 21 che, al fine di dotare tutto il territorio provinciale di qualificati servizi di polizia locale, promuove e sostiene la costituzione di corpi intercomunali di polizia locale, secondo le forme e le modalità previste dall’ordinamento regionale in materia di Comuni, nonché la collaborazione tra i corpi intercomunali;-----
2. che l’art. 35 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.) prevede la possibilità per Comuni, associazioni di comuni ed Unioni di Comuni di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, attraverso la stipulazione tra loro o con le province autonome o con altri enti pubblici locali di apposite convenzioni;-----
3. che la Polizia Locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all’interno dei Comuni, tale da richiedere la presenza di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza;-----
4. che l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi di polizia

locale nell'ambito di un territorio omogeneo di Comuni, rappresenta una valida soluzione per il presidio del territorio convenzionato, in grado di garantire una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e continua, e il contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio stesso; -----

5. che il Comune di Trento ha un organico costituito da personale qualificato e specializzato nelle varie materie di competenza della Polizia Locale (es. codice della strada, infortunistica, edilizia, ambiente, commercio, polizia giudiziaria ecc.), con una copertura del servizio ordinario di norma dalle ore 07:00 alle ore 01:00 e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 nelle giornate di sabato e di domenica;-----
6. che la gestione associata delle funzioni di polizia locale consente anche di razionalizzare le procedure sanzionatorie, quelle relative agli acquisti delle dotazioni, del vestiario e del materiale vario, una più efficiente gestione degli eventi e delle manifestazioni, e la possibilità di utilizzo di tutte le dotazioni e le attrezzature disponibili (quali per esempio etilometro, telelaser, autovelox, strumenti per controllo autotrasporto, strumenti per falso documentale) per l'intero territorio convenzionato.---

tutto ciò premesso

tra le parti si conviene e stipula quanto segue:-----

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi della L.P. 27 giugno 2005 n. 8 (Legge provinciale sulla polizia locale), disciplina gli aspetti organizzativi della gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi di polizia locale nei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme e Vallelaghi.-----

Art. 2

(Finalità)

1. La presente convenzione si propone la finalità di disciplinare lo svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale demandate ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche attraverso il coordinamento con le restanti forze dell'ordine, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.-----
2. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato del servizio di polizia locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.-----
3. La gestione associata del servizio di polizia locale costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.-----

Art. 3

(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.-----

Art. 4

(Competenze gestionali e aspetti organizzativi)

1. Il servizio gestito in forma associata, dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento dal Comune di Trento.-----
2. La struttura mantiene la denominazione di "Corpo Polizia Locale di Trento – Monte Bondone".-----
3. La sede del Corpo è nel Comune di Trento che è altresì individuato quale unico referente e beneficiario nei confronti della Provincia Autonoma di Trento per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, per i

successivi controlli e per l'eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o difforme realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto. -----

4. Ciascun Comune aderente alla convenzione mette gratuitamente a disposizione del servizio associato un locale per l'installazione della postazione di lavoro periferica.-----

Art. 5

(Modalità di svolgimento del servizio)

1. I Comuni partecipanti si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia locale secondo le disposizioni della presente convenzione al fine di assicurare una migliore qualità del servizio, di realizzare economie di scala e di attuare una riduzione di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili e di nuova acquisizione.-----

2. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza oltre all'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento ed adottano il Regolamento speciale del Corpo Polizia Locale di Trento – Monte Bondone. Ai Comuni vengono altresì estese, per quanto possibile, tutte le convenzioni in essere stipulate dal Comune di Trento per la gestione di servizi o altro relativi all'attività della Polizia Locale (es. rimozione veicoli, ripristino sicurezza stradale post incidente, ecc.).-----

3. I Comuni si impegnano inoltre ad uniformare, per quanto possibile, i regolamenti comunali e le procedure che hanno rilevanza ai fini della polizia locale, urbana e rurale.-----

Art. 6

(Personale e rapporti funzionali)

1. Il Comune di Trento mette a disposizione del Corpo Polizia Locale di Trento – Monte Bondone il personale, i mezzi, i beni mobili ed immobili necessari per l'effettuazione del servizio in parola. -----
2. Il rapporto di lavoro del personale del Corpo già in servizio presso i Comuni convenzionati rimane instaurato con il Comune d'appartenenza. L'organizzazione e il funzionamento sono stabiliti nel vigente Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale di Trento - Monte Bondone. -----
3. Per garantire la necessaria funzionalità del Corpo, si stabilisce di attribuire al Comandante (e in sua assenza a persona delegata), la responsabilità e la direzione del Corpo Polizia Locale di Trento – Monte Bondone. Lo stesso Comandante è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, con facoltà di delega.-----
4. Ogni singolo Ente dovrà assicurare tramite un proprio referente o altra idonea modalità, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con la sede del Corpo.-----
5. Nella compilazione dei rapporti di servizio, il personale in servizio esterno considererà come momento indicativo di inizio servizio sul singolo Comune l'ingresso nel territorio di quel Comune, e come momento indicativo di fine del servizio l'uscita dal territorio stesso. -----
6. Nella relazione di fine anno da inoltrare ai Comuni associati, il Comandante del Corpo di Polizia Locale indicherà la tipologia di servizi prestati, il numero di ore effettuate sul territorio secondo il criterio stabilito dall'art. 7, comma 2 della presente convenzione, l'attività sanzionatoria e quant'altro ritenuto utile al fine di rappresentare compiutamente il lavoro svolto.-----

Art. 7

(Rapporti finanziari)

1. I costi relativi alla gestione del Corpo di Polizia Locale, tra i quali per esempio i costi per la disponibilità della sede, per le necessarie forniture (attrezzature, stampati, ecc...), per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per le retribuzioni ed eventuali altri oneri, al netto dei contributi provinciali e statali, sono sostenuti dal Comune di Trento per una quota corrispondente al 97,5% e dagli altri Comuni aderenti per la parte rimanente del 2,5%, da suddividere tra gli stessi in rapporto alla popolazione residente equivalente, data dalla somma della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno antecedente a quello di riferimento, e delle presenze turistiche (media giornaliera). Le ore di servizio, comprendenti i servizi svolti sul territorio dei Comuni aderenti e l'attività d'ufficio correlata, effettuata presso la sede del Comando, troveranno corrispondenza nell'importo versato da ogni singolo Comune, con una tolleranza del 10% in aumento e in difetto. -----

2. Le ore di servizio verranno calcolate in base alla tariffa oraria stabilita per le prestazioni a titolo oneroso prevista dal vigente *Regolamento per le prestazioni a titolo oneroso per i servizi di sicurezza e di polizia stradale resi dalla Polizia Locale in occasione di attività e di iniziative di carattere privato*; ogni ora prestata sul territorio, che verrà adeguatamente attestata, equivarrà a n. 1,5 ore di servizio erogato. In fase di rendicontazione annuale verranno rendicontate puntualmente le ore effettuate sul territorio, escluse quelle di back office. -----

3. Il costo relativo ad ore di servizio ulteriori rispetto a quelle pattuite in convenzione, sarà a carico del singolo Comune richiedente, in base alla tariffa oraria di cui al comma precedente.-----

4. Compete al Comune di Trento, prevedere in sede di predisposizione del

bilancio di previsione, la spesa necessaria per la gestione ordinaria del Corpo di Polizia Locale di Trento-Monte Bondone dandone comunicazione ad ogni singolo Ente, nonché l'effettuazione con cadenza annuale della rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse.-----

5. La stima preventiva dei costi per ciascun anno di gestione associata viene calcolata dal Comune di Trento sulla base delle previsioni di spesa contenute nel bilancio di previsione. I versamenti degli importi preventivi per la gestione associata sono effettuati, al Comune di Trento, dai Comuni associati nella misura dell'80% entro il 30 settembre di ogni anno di esercizio. Il saldo ed eventuali differenze tra bilancio di previsione e rendiconto della gestione sono portate a conguaglio entro il 31 marzo successivo all'anno di esercizio.-----

6. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del Corpo Polizia Locale di Trento – Monte Bondone è affidata al Comune di Trento il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.-----

7. I beni mobili ed immobili di nuova acquisizione sono inventariati dal Comune di Trento.-----

8. I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni amministrative pecuniarie sono devoluti direttamente da parte del Concessionario della riscossione al Comune nel cui territorio sono accertate. Ciascun Comune deve, in ogni caso: -----

- accertare e contabilizzare le sanzioni di propria competenza sul rispettivo bilancio comunale;-----
- prevedere, nel proprio bilancio, un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, a copertura delle sanzioni accertate o notificate, in relazione agli incassi effettivi;-----
- liquidare le proprie spese al Concessionario della riscossione per il

servizio di riscossione;-----

- destinare annualmente la quota dei proventi delle sanzioni per le infrazioni previste dal Codice della strada (art. 208 – art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), da devolvere per le finalità dallo stesso previste secondo la competenza territoriale;-----
- trasmettere annualmente in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Interno, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'art. 208 e del comma 12-bis dell'art. 142 del Codice della Strada.-----

Art. 8

(Informazione e gestione)

1. Nella materia oggetto della presente convenzione è riconosciuto al Comune di Trento l'accesso ai dati anagrafico - territoriali dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme e Vallelaghi.-----

I Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme e Vallelaghi si impegnano a condividere modalità di accesso informativo diretto alle proprie banche dati anagrafico – territoriali da parte dei referenti del Servizio Polizia Locale appartenenti al Corpo Polizia Locale di Trento – Monte Bondone.-----

2. La gestione dei dati anagrafico – territoriali acquisiti dai Comuni convenzionati e organizzati in apposite banche dati è posta in capo al Comune di Trento.-----

3. I Comuni sono contitolari del trattamento dei dati personali scambiati anche in modo telematico e comunque reciprocamente comunicati ai fini dello svolgimento delle funzioni e della gestione dei servizi di cui alla presente convenzione, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I compiti dei Comuni in qualità di contitolari del trattamento dei dati personali sono

specificati in apposito accordo. -----

4. I dati possono essere utilizzati solo per le finalità ed i motivi di cui alla presente convenzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali.-----

Art. 9

(Direzione e vigilanza)

1. I Comuni firmatari concordano di istituire una Conferenza permanente dei Sindaci (o loro rispettivi Assessori delegati), presieduta a turno e per la durata di un anno, da ciascun Sindaco/Assessore delegato.-----

2. La Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni convenzionati definisce, sulla base delle indicazioni del responsabile del Corpo di Polizia Locale, gli obiettivi e le priorità del servizio svolto dal Corpo.-----

3. La Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni convenzionati verifica, almeno una volta all'anno, l'andamento del servizio, anche sulla base di una relazione del responsabile del Corpo.-----

4. Nessun compenso o rimborso è riconosciuto per la partecipazione alla Conferenza permanente dei Sindaci.-----

5. Il Comune di Trento garantisce le funzioni di supporto e segreteria della Conferenza permanente dei Sindaci.-----

6. Il Sindaco del Comune di Trento è delegato ad impartire le direttive operative e di dettaglio per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, a vigilare sull'espletamento del servizio e ad adottare i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti non rientranti nella competenza degli organi di gestione o dei singoli Sindaci dei Comuni convenzionati in qualità di ufficiali di governo.-----

7. Il Sindaco del Comune di Trento richiede i servizi direttamente al Comandante. Il personale non corrisponde a richieste pervenute direttamente, se non nei casi di assoluta urgenza. Qualora ciò avvenga il

personale informa, appena possibile, il Comandante.-----

8. I Sindaci dei Comuni convenzionati chiedono direttamente al Comandante l'effettuazione dei servizi non programmabili.-----

Art. 10

(Durata)

1. La durata della presente convenzione è stabilita in dieci anni decorrenti dal 01 gennaio 2023.-----

2. Essa è da intendersi rinnovata per altri dieci anni, qualora non venga data disdetta con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza, comunicata a mezzo posta elettronica certificata a tutti i restanti Enti sottoscrittori la presente convenzione.-----

Art. 11

(Recesso)

1. Ciascun Comune aderente può recedere durante il periodo di vigenza della presente convenzione con istanza motivata che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico inviata almeno sei mesi prima della scadenza di ogni annualità.-----

2. Non è prevista l'applicazione di penali.-----

3. Il recesso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza successivo a quello del recesso.-----

Art. 12

(Risoluzione di controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Conferenza permanente dei Sindaci, fatta salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.-----

Art. 13

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le Leggi vigenti in materia, in particolare: la legge 07.03.1986 n. 65, la legge regionale 19.07.1992, n. 5 e la legge provinciale 27.06.2005 n. 8.-----

Art. 14

(Registrazione)

1. La presente convenzione è esente da oneri di registrazione e di bollo ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 all. B, art. 16.-----

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.-----

IL SINDACO DEL COMUNE DI TRENTO – Franco Ianeselli

LA SINDACA DEL COMUNE DI ALDENO – Alida Cramerotti

IL SINDACO DEL COMUNE DI CIMONE – Damiano Bisesti

IL SINDACO DEL COMUNE DI GARNIGA TERME – Valerio Linardi

IL SINDACO DEL COMUNE DI VALLELAGHI – Lorenzo Miori